

Relazione Enti Bilaterali

Il terzo settore

Fa riferimento ad un'ampia e multiforme realtà composta da aziende che svolgono un'attività economica perseguendo finalità non lucrative di carattere ideale, sociale, morale e politico.

E' un settore trasversale, poiché in esso si ritrovano aziende differenti, sia per processi svolti, sia per i prodotti e servizi offerti, sia per i mercati in cui operano, sia per la forma giuridica sia per il trattamento fiscale.

Vi troviamo: servizi culturali, sportivi, assistenziali, sanitari, socio-sanitari, partiti politici, associazioni di categoria, enti bilaterali.

Occupano uno spazio intermedio tra il "mercato" e lo Stato.

Elemento che accomuna tali aziende è il fine perseguito. Le aziende non commerciali non sono guidate dal criterio della massimizzazione del profitto inteso come valore atto a remunerare chi assume il governo dell'impresa commerciale e del rischio imprenditoriale, o dal criterio della massimizzazione del consenso come può accadere alla aziende pubbliche, ma sono guidate dal criterio di massimizzazione dell'utilità sociale che deriva dal grado di soddisfacimento dei bisogni cui è rivolta la loro finalità istituzionale.

Peculiarità

- Assenza dello scopo di lucro: è fatto divieto di procedere a qualsiasi forma di distribuzione di utili e di avanzi di gestione nonché dell'eventuale patrimonio che residua dopo lo scioglimento dell'ente in favore dei soggetti che hanno costituito l'azienda (soggetti fondatori) o che hanno concorso al funzionamento degli organi statutari (soci e associati). Gli utili o avanzi di gestione conseguiti devono essere reinvestiti nell'attività istituzionale.
- Produzione di benefici esterni e di utilità sociale: l'attività è svolta al soddisfacimento di "interessi collettivi o sociali" e non all'aumento della "ricchezza" economica.
- Impiego nella gestione di risorse ottenute gratuitamente: Risorse che non sono acquisite contro il pagamento di un prezzo e che consistono in prestazioni di servizi e di prestazioni lavorative volontarie concesse da persone che offrono il proprio contributo in modo altruistico senza percepire alcuna retribuzione, o contributi, liberalità di denaro e di beni concesse da soggetti che non si attendono di ricevere alcuna controprestazione, proporzionata al valore delle risorse erogate.
- Processi di cessione dei beni e servizi svincolati da logiche di mercato: spesso il prezzo, pur se determinato da logiche di mercato, è pagato da un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario della prestazione.
- Forma giuridica di tipo privatistico: fondazioni, associazioni riconosciute, comitati, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, gli enti lirici, gli enti di formazione professionale, le cooperative, le società di mutuo soccorso ecc. Non è necessario che sia legalmente riconosciuta, e che sia formalmente

costituita con atto pubblico, ciò che è rilevante è che vi sia la netta distinzione ed indipendenza dell'azienda rispetto ai soggetti che hanno concorso a costituirla e /o che ne detengono il controllo e che la amministrano.

- Assenza di interessi proprietari: assenza di soggetti detentori di interessi che possano essere ceduti o trasferiti e che comportino il diritto a ricevere il patrimonio residuo risultante al termine della vita aziendale.

Schema di bilancio e rendicontazione e principi contabili

Il bilancio d'esercizio, inteso come l'insieme dei prospetti contabili e qualitativi finalizzati a fornire una rappresentazione della posizione finanziario-patrimoniale e il risultato economico di periodo rappresenta il principale strumento attraverso il quale l'ente può soddisfare le esigenze conoscitive dei propri stakeholders.

L'assenza di precisi obblighi contabili ha reso per lungo tempo il quadro di riferimento per gli enti non commerciali assai disomogeneo e indefinito, rendendo impossibile qualsiasi confronto tra bilanci di tali aziende. Negli ultimi anni la teoria e la prassi amministrativa hanno colmato questo vuoto portando all'emanazione di principi contabili, linee guida e schemi di bilancio specifici.

Al fine di assicurare una uniformità di comportamento in materia di tenuta della contabilità e di predisposizione dei bilanci d'esercizio è stato istituito un tavolo tecnico formato dall'Agenzia del Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità, che si propone di contribuire allo sviluppo del terzo settore mediante la statuizione di principi contabili generalmente accettati, che siano capaci di conferire ai documenti economici-finanziari di sintesi delle aziende non commerciali un maggior valore informativo e comunicativo. Sono principi che hanno sostegno ed avallo nella dottrina ragionieristica più avanzata, così da diventare di generale accettazione anche in un contesto internazionale.

Principi di carattere generale:

- Continuità aziendale: il bilancio descrive i risultati prodotti dalla gestione di un ente che non intende né si trova nelle condizioni di dover cessare e/o ridurre significativamente il livello della propria attività nel prevedibile futuro
- Competenza economica: il bilancio è predisposto nel rispetto del principio della competenza economica, che si considera maggiormente adatta a fornire una rappresentazione veritiera, corretta e reale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente non commerciale.
- Chiarezza: il bilancio d'esercizio: il bilancio d'esercizio deve risultare comprensibile senza alcuna ambiguità per quanto riguarda la natura ed il contenuto delle poste, nonché le modalità di determinazione quantitativa delle stesse. Le informazioni desumibili dal rendiconto gestionale e dallo stato patrimoniale devono essere integrate e rese chiare anche grazie ai dati riportati nella nota integrativa e nella relazione di missione per le onlus. In ogni caso è necessario il rispetto di alcune condizioni di carattere generale: a) distinta indicazione dei singoli componenti che concorrono alla formazione ed alla determinazione del risultato gestionale e del patrimonio aziendale, che devono essere classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni

di partite di segno opposto; b) esatta e chiara identificazione delle aree gestionali in cui viene scomposta l'attività dell'ente e l'indicazione dei criteri seguiti nella suddivisione degli oneri secondo il principio della destinazione; c) indicazione di eventuali accadimenti che possono presentare il connotato della straordinarietà ed eccezionalità e che possono aver influito sulla formazione dei risultati di sintesi.

- **Veridicità:** nel bilancio di esercizio devono trovare rappresentazione il complesso delle attività svolte, rilevate sulla base di criteri di valutazione economica che tengano in considerazione le specificità della gestione dell'ente non commerciale.
- **Correttezza:** la formazione e la determinazione dei valori che confluiscono nel bilancio devono essere il risultato della corretta applicazione di regole tecniche.
- **Accountability (responsabilità):** Il bilancio dell'ente deve soddisfare il bisogno di trasparenza e di accountability, intesa come capacità di rendere conto del proprio operato con particolare attenzione al livello di efficienza e di efficacia della gestione nel raggiungimento del fine istituzionale. L'ente per poter operare deve creare un clima di fiducia e di consenso all'interno della collettività di riferimento e quindi deve essere trasparente e tenere un comportamento responsabile, che si esplica anche nel processo di formazione e di comunicazione di dati riportati nel bilancio d'esercizio.
- **Comprensibilità:** il sistema dei prospetti contabili contenuti nel bilancio deve poter essere comprensibile nella sostanza e nella forma. Dal punto di vista sostanziale, il bilancio deve mostrare una chiara e intellegibile imputazione degli elementi alle specifiche poste, dal punto di vista formale, deve proporre una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali; che devono garantire contestualmente analiticità e sinteticità nell'analisi dei fenomeni gestionali.
- **Imparzialità:** le informazioni devono essere neutre e fondate su principi contabili indipendenti ed imparziali, rivolti a soddisfare le attese di una moltitudine di destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi di soggetti.
- **Significatività:** le informazioni sono significative quando sono in grado di influenzare le decisioni, non soltanto economiche degli utilizzatori, aiutandoli a valutare gli eventi passati presenti e futuri. Nel bilancio si devono riscontrare tutte quelle informazioni utili e rilevanti a comprendere che il fine aziendale è prevalentemente quello di creare un valore sociale per la comunità.
- **Prudenza:** per la redazione del bilancio si ricorre necessariamente a giudizi soggettivi, siffatte valutazioni devono basarsi sul principio della prudenza, che si traduce in comportamenti che tendono ad evitare che le attività e proventi siano sovrastimate e le passività e gli oneri siano sottostimati. Ciò comporta, altresì, che l'iscrizione dei proventi avvenga solamente nell'ipotesi in cui questi siano effettivamente realizzati e l'imputazione degli oneri anche qualora questi siano solamente probabili. (es. valutazione titoli)
- **Prevalenza della sostanza sulla forma:** consente di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio. Il rispetto di tale principio presuppone che la sostanza, ovvero l'essenza nonché la rilevanza economica degli eventi, debba essere salvaguardata trovando espressione nel complesso dei documenti in cui si articola il bilancio; se però ciò non potesse essere realizzato

appieno, è richiesto che tali informazioni siano almeno ricavabili dalla nota integrativa e dalla relazione di missione.

- **Comparabilità e coerenza:** per poter fornire informazioni utili il bilancio deve poter essere comparabile sotto il profilo dello spazio che del tempo. Ciò si traduce nella possibilità di attuare confronti tra i dati di bilancio di un ente con quello di altri enti e, con riferimento alla medesima azienda, di confrontare i risultati conseguiti nel corso degli anni. (Utile per organismo centrale nei confronti degli organismi territoriali)
- **Verificabilità dell'informazione:** le informazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario desumibili dal bilancio devono essere verificabili attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile.
- **Annualità:** il bilancio d'esercizio deve esporre le risultanze della gestione riferite all'arco temporale di un anno, al fine di agevolare il controllo sull'operato e sull'attività dell'ente. L'approvazione del bilancio avviene, normalmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- **Principio del costo:** il processo di misurazione avviene attraverso la determinazione di un valore, nella rilevazione dei fatti di gestione e nelle valutazioni di bilancio si segue generalmente il criterio del costo storico, che oltre ad essere di facile applicabilità, consente di ridurre le valutazioni soggettive. Può assumere diverse configurazioni: a) costo d'acquisto, inteso come il complesso degli oneri sostenuti per l'acquisizione e la predisposizione all'utilizzo del bene acquisito; b) costo corrente, inteso come valore che si dovrebbe pagare se il fattore produttivo fosse acquisito al momento attuale; c) presunto valore di realizzo, le attività sono iscritte al valore monetario che si potrebbe ottenere dalla vendita o dal realizzo del fattore produttivo, le passività sono iscritte per l'importo monetario che si dovrebbe versare per estinguere l'obbligazione; d) valore attuale, le attività sono iscritte al valore attualizzato dei flussi finanziari futuri in entrata, le passività sono iscritte al valore attualizzato dei flussi finanziari in uscita che si prevede debbano essere versati per estinguere l'obbligazione, e) fair value, il valore al quale i beni o i servizi erogati possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell'ambito di uno scambio paritario.

Schema di bilancio art. 2424 Codice Civile

Nota integrativa art. 2427 Codice Civile

Obblighi contabili previsti dalla normativa fiscale

Presupposto della imposizione fiscale è lo svolgimento di attività imponibile.

Il connotato dell'attività d'impresa, rilevante ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e dell'Iva, si ravvisa quando l'attività svolta da un ente non commerciale presenta i caratteri dell'abitudine, professionalità e sistematicità.

Ai fini contabili gli enti non commerciali terranno un comportamento diverso a seconda che:

- Svolgano esclusivamente attività istituzionale non commerciale;
- Svolgano accanto all'attività istituzionale anche attività commerciale, seppur in modo non prevalente e non esclusivo.

Nella prima ipotesi, le scritture contabili possono fornire le informazioni utili ad accertare il permanere della qualifica di ente non commerciale, dimostrando l'effettiva prevalenza dell'attività istituzionale rispetto a quella commerciale. (Unico affare o manifestazione occasionale, viene considerata attività commerciale non esercitata abitualmente, viene dichiarata dall'ente come reddito diverso e non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'Iva)

Nella seconda ipotesi, gli enti che accanto all'attività istituzionale svolgono anche un'attività commerciale, sono sottoposti ad alcuni obblighi contabili diversificati in funzione del volume dei ricavi derivanti dallo svolgimento di queste attività.

Contabilità separata

L'art. 20 del DPR 600, stabilisce che agli enti non commerciali, relativamente alle sole attività commerciali svolte in forma abituale, si applica la disciplina delle imprese commerciali. Quindi si ravvisa la possibilità di seguire due soluzioni alternative: 1) tenuta della contabilità di due sistemi distinti, che rilevano separatamente l'attività commerciale da quella istituzionale; 2) tenuta della contabilità mediante un unico sistema contabile che consenta la rilevazione distinta delle movimentazioni relative a ciascuna attività svolta.

Ai fini del calcolo delle imposte dirette si precisa che la deducibilità dei costi promiscui è ammessa proporzionalmente all'incidenza dei ricavi e dei proventi commerciali rispetto al totale complessivo dei proventi conseguiti dall'ente. L'attività commerciale non può essere mai prevalente per cui si deduce che la percentuale di deducibilità massima consentita per i costi promiscui non potrà superare il valore del 50% .

Contabilità ordinaria

Si applica agli enti che hanno conseguito un volume d'affari di ricavi superiore ai seguenti limiti: euro 400.000 se l'attività commerciale consiste in una prestazione di servizi, o euro 700.000 se l'attività commerciale ha per oggetto altre attività.

Contabilità semplificata

Si applica agli enti che hanno conseguito un volume di ricavi non superiore ai predetti limiti.

Regime super semplificato

Si applica agli enti che determinano in modo forfettario il reddito derivante dall'attività commerciale. Si applica con ricavi non superiori a euro 15.493,71 per prestazioni di servizi o ad euro 25.822,84 per tutte le altre attività.

Regime forfettario

Si applica alle associazioni sportive, alle pro-loco e in genere agli enti associativi che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito proventi commerciali per un importo non superiore ad euro 250.000. Tali soggetti possono optare per un regime forfettario di applicazione dell'Iva e dell'Ires.

Codice etico

E' l'altra faccia del bilancio. Dalla missione aziendale si possono diramare due attività concomitanti, una più generale rivolta al controllo delle politiche d'impresa (bilancio), l'altra ai comportamenti individuali (codice etico). Può definirsi come la "carta costituzionale" dell'impresa, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale.

E' diventato un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso l'esterno.

Diffusione straordinaria negli Stati Uniti, circa 85% delle maggiori azienda ha adottato il codice etico. In Italia la diffusione è ancora limitata.

La struttura del codice etico, può variare da impresa ad impresa, ma generalmente viene sviluppato su quattro livelli:

- Principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- Le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti)
- Standard etici di comportamento e sanzioni interne per la violazione delle norme del codice
- Strumenti di attuazione. L'attuazione è affidata di solito ad un Comitato etico, che deve diffondere la conoscenza e al comprensione in azienda, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini e comminare sanzioni.